

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL CONFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 19/2008.

Tra e la Provincia di Reggio Emilia

Premesso:

1. che l'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (d'ora innanzi semplicemente "legge regionale") assegna ai comuni le funzioni in materia sismica, prevedendo al possibilità di avvalersi per un periodo non inferiore a 10 anni delle strutture regionali competenti in materia sismica;
2. che l'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" dispone che l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale, cessi il 31 dicembre 2018;
3. che le funzioni in materia sismica svolte dai Comuni consistono tra l'altro nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;
4. che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei comuni a più elevato rischio sismico (Classe 1 e 2) e il regime di deposito, fatta salva l'autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle classi di rischio sismico più basso (Classe 3 e 4);
5. che i Comuni della provincia, fatto salvo il comune capoluogo, si sono avvalsi fino al 31/12/2018 delle strutture tecniche regionali non disponendo delle specifiche competenze professionali richieste;
6. che in conseguenza della cessazione del regime di avvalimento delle strutture regionali, i Comuni della provincia, con esclusione del capoluogo, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 con la Provincia di Reggio Emilia, efficace a seguito di attestazione del segretario generale della Provincia in data 12/09/2018, in forza della quale veniva costituito il Servizio associato per le funzioni sismiche di cui alle LR 19/2008;
7. che tale convenzione prevedeva una durata triennale e quindi è in scadenza al 31/12/2021;
8. che i Comuni hanno formulato un giudizio positivo circa la qualità del servizio prestato e ritengono opportuno proseguire questa esperienza;
9. che al fine di meglio coordinare le attività convenzionali con le previsioni del Piano di riordino territoriale 2021-23 approvato con Deliberazione della giunta regionale n. 853 del 9/06/2021 i Comuni ritengono opportuno che il conferimento dell'esercizio delle funzioni alla Provincia avvenga per il tramite delle Unioni;

10. che pertanto i Comuni reggiani, con esclusione di alcuni enti, hanno conferito alle Unioni di appartenenza le funzioni sismiche di cui alla L.R. 19/2008;

11. che i Comuni e le Unioni, in considerazione delle specifiche ed elevate professionalità richieste e dell'esigenza di garantire adeguate economie di scala, hanno ritenuto opportuno conferire l'esercizio di tali funzioni alla Provincia di Reggio Emilia;

Tanto premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Finalità.

Scopo della presente convenzione è l'esercizio da parte delle Unioni e dei Comuni membri delle funzioni in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale 19/2018. La convenzione, inoltre, intende promuovere la sicurezza sismica delle costruzioni su tutto il territorio provinciale adottando le opportune misure di prevenzione del rischio.

Art. 2. Oggetto.

Con la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, l'Unione Tresinaro-Secchia, l'Unione Appennino Reggiano, l'Unione Val d'Enza, l'Unione Terra di Mezzo, l'Unione Pianura Reggiana, l'Unione Bassa Reggiana e i comuni di (d'ora innanzi semplicemente "Enti aderenti"), conferiscono alla Provincia di Reggio Emilia (d'ora innanzi semplicemente "Provincia"), le competenze e le attività inerenti le funzioni in materia sismica di cui alla legge regionale 19/2008, attribuite alle medesime dai Comuni membri. Il conferimento ha carattere permanente, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

Art. 3. Competenze.

La Provincia svolgerà in nome e per conto degli Enti aderenti che mantengono la titolarità della funzione, le seguenti attività:

- rilascio delle autorizzazioni sismiche di cui all'art. 11 della legge regionale;
- effettuazione delle verifiche sismiche sui depositi di cui all'art. 13 della legge regionale;
- assistenza e consulenza ai comuni in materia sismica;
- gestione, in via non esclusiva, dei rapporti con la Regione Emilia-Romagna in materia sismica;
- attività complementari e accessorie alle funzioni prima elencate.

La Provincia rappresenta gli enti aderenti in tutti i procedimenti e le circostanze rientranti nella materia della presente convenzione, compresa la difesa in giudizio per cause inerenti i provvedimenti del SAS. Le predette competenze possono essere integrate nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, senza necessità di modificare la presente convenzione previa deliberazione unanime dell'organismo di cui al successivo art. 8.

Il controllo formale delle pratiche edilizie e della completezza della documentazione allegata resta in capo a ciascun Comune.

Art. 4. Modalità operative e organizzazione.

Per l'esercizio delle funzioni, la Provincia costituisce al proprio interno un apposito servizio denominato Servizio Associato Sismica (in sigla SAS).

Al SAS saranno assegnate le risorse umane dotate delle necessarie competenze tecniche ed amministrative in misura adeguata al volume di pratiche trasmesse dai Comuni, nel rispetto degli standard minimi di cui alle deliberazioni della giunta regionale n. 1804/2008, n. 120/2009 e s. m. e i.. Il SAS fa capo ad un responsabile con qualifica dirigenziale competente ad adottare gli atti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e verifica. Fermo restando la responsabilità in capo al dirigente, il SAS potrà avvalersi di prestazioni esterne, anche in forma di appalto di servizi, per lo svolgimento di attività preparatoria o complementare.

All'organizzazione del SAS si applica la disciplina della Provincia.

Nello svolgimento delle proprie attività il SAS si atterrà alle disposizioni della disciplina regionale in materia sismica.

Il dirigente preposto al SAS definisce, sentito il Comitato di coordinamento tecnico di cui al successivo art. 9, mediante propria circolare le modalità funzionamento del SAS, in particolare per quanto riguarda la gestione delle pratiche e la relazione con i professionisti.

Con successivi atti dei rispettivi organi esecutivi, possono venire definiti ulteriori aspetti dell'organizzazione del servizio, non rientranti nell'esclusiva competenza della Provincia, compresa l'eventuale regolazione delle facoltà assunzionali.

Art. 5. Piano economico-finanziario.

Il conferimento dell'esercizio delle funzioni è finanziato mediante:

1. i rimborsi forfettari a carico dei richiedenti di cui alla deliberazione della giunta regionale n. 2271/2016 e successivi aggiornamenti e adeguamenti; il versamento avviene direttamente a favore della Provincia; gli uffici comunali competenti alla ricezioni delle pratiche, verificano l'avvenuto corretto versamento del rimborso per ciascuna tipologia;

2. i contributi versati direttamente dai comuni a copertura integrale della spesa; il contributo in capo a ciascun ente aderente è determinato in proporzione, per il 50% al numero degli abitanti dei comuni aderenti e per il 50% delle pratiche depositate presso ciascun ente, con riferimento all'anno precedente.

Il contributo è definito entro il 31/7 di ciascun anno, fatto salvo eventuali conguagli, attivi o passivi che saranno comunicati entro il 31/3 dell'anno successivo.

Per ragioni di semplificazione contabile e amministrativa, la regolazione dei contributi di cui al precedente punto 2 avviene direttamente tra i Comuni e la Provincia.

I criteri di cui al punto 1 possono essere modificati con il consenso unanime dell'organismo di cui all'art. 8.

Art. 6. Trattamento dati.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al Regolamento UE 2016/679 le parti convengono, per ragioni di semplificazione amministrativa, che i flussi di dati vengano gestiti direttamente tra i Comuni ("Titolari del trattamento") membri delle Unioni e la Provincia che, conseguentemente, viene individuata quale "Responsabile del trattamento", come definito dall'art. 28 del citato Regolamento UE. A tal fine si approva l'allegato sub A) e si richiamano i disciplinari di incarico di cui all'art. 6 delle convenzioni tra i comuni e le rispettive unioni.

Le parti si riservano tuttavia di modificare le norme in materia di trattamento dei dati personali mediante atti dei rispettivi organi esecutivi.

Art. 7. Durata del conferimento e recesso.

Il conferimento dell'esercizio delle funzioni ha carattere permanente e decorre dall'1/01/2022.

Ogni ente aderente può recedere dandone comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, condizionatamente alla verifica della sostenibilità finanziaria dell'esercizio delle funzioni.

Art. 8. Funzioni di rappresentanza e indirizzo.

Le funzioni di rappresentanza e indirizzo relative a materie di cui alla presente convenzione riguardano in particolare gli orientamenti generali dell'attività e dell'organizzazione del SAS, la determinazione di criteri alternativi per il riparto dei costi di gestione, il complessivo monitoraggio dell'attività del SAS, l'individuazione di eventuali criticità e delle ipotesi di soluzione, oltre che l'integrazione delle attività assegnate al SAS, purché inerenti le attribuzioni comunali in materia sismica e di sicurezza territoriale.

Le funzioni di rappresentanza e indirizzo sono esercitate dalla Conferenza dei presidenti delle Unioni. Se richiesti, partecipano alle sedute con funzioni di assistenza il dirigente preposto al SAS e il segretario generale della Provincia.

Art. 9. Comitato di coordinamento tecnico.

Il Comitato di coordinamento tecnico è composto dal dirigente del SAS, o suo delegato, che svolge anche le funzioni di coordinatore e da un responsabile o dirigente per ciascuno degli enti aderenti, designati dagli stessi. Il Comitato favorisce le relazioni e gli scambi informativi tra i Comuni aderenti e l'ufficio associato contribuendo alla definizione di prassi e procedure. Per particolari esigenze e per favorire il confronto con i diversi portatori di interessi, il comitato tecnico potrà essere allargato, su invito del coordinatore, ai rappresentanti degli ordini professionali e del servizio geologico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 10. Sottoscrizione per adesione

In considerazione del numero di enti aderenti alla presente convenzione e delle conseguenti difficoltà a prevedere la sottoscrizione in modalità digitale da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti, l'adesione alla stessa si intende perfezionata mediante formale comunicazione da

parte dei segretari degli enti aderenti o di chi ne svolge legalmente le funzioni tramite PEC alla Provincia di Reggio Emilia, dell'avvenuta approvazione.

ATTESTAZIONE DI EFFICACIA

Il sottoscritto _____, in qualità di segretario generale della Provincia Reggio Emilia, avendo ricevuto le seguenti formali comunicazioni di adesione:

Ente aderente	Provincia di RE PEC Prot. Gen. N. e data	Estremi della deliberazione di consiglio N. e data

ATTESTA

ai sensi dell'art. 10 della convenzione

che la stessa è pienamente efficace tra gli enti aderenti dalla data odierna.

Il _____

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.